

CODICE ETICO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il presente Codice è adottato in attuazione dell'art. 11, comma 2, lett. d), della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna".

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice:

- a) per " CORECOM " e "Comitato", si intende il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna;
- b) per "componenti", si intendono i membri del Comitato, compreso il Presidente.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente Codice si applicano ai componenti del CORECOM, ai consulenti e collaboratori.
- 2. I dipendenti della apposita struttura organizzativa a supporto del Comitato osservano le disposizioni del presente Codice etico in quanto compatibili con quelle relative al personale del Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 3

Principi generali

- 1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale.

Art. 4

Comportamenti nell'esercizio delle funzioni

- 1. I componenti, consapevoli delle funzioni assegnate dalla legge al CORECOM, svolgono i propri compiti con elevato impegno ed ampia disponibilità.
- 2. I componenti non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, non forniscono informazioni in merito a questioni in corso di valutazione presso il Comitato e si astengono dal manifestare opinioni e giudizi su specifici affari sui quali il CORECOM si debba pronunciare.

Art. 5

Comportamenti nella vita sociale

1. I componenti, nei rapporti privati:

- a) evitano l'indebito uso della loro posizione al fine di conseguire vantaggi per sé o per altri;
- b) non intrattengono, con chi abbia interesse in procedimenti presso il CORECOM, rapporti tali da incidere sulla loro indipendenza di giudizio;
- c) non effettuano operazioni economiche rilevanti che coinvolgano direttamente imprese parti di un procedimento in corso di istruzione presso il CORECOM, né utilizzano o forniscono, per gli stessi fini, informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in virtù del loro rapporto presso il CORECOM.

Art. 6

Doveri di imparzialità

1. I componenti operano con imparzialità, respingono pressioni indebite ed assumono le loro decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.
2. Nello svolgimento degli incarichi i componenti non assumono impegni, né fanno promesse o danno rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenze del CORECOM.
3. Il componente che abbia accettato una candidatura per le elezioni politiche, amministrative o europee ne informa, immediatamente, per iscritto il Presidente del Comitato e, per tutta la durata della campagna elettorale, resta sospeso dall'incarico.
4. In tale periodo, le assenze del componente alle sedute del CORECOM sono considerate giustificate.

Art. 7

Divieto di accettare doni o altre utilità

1. Ai componenti è fatto divieto di accettare, per sé o per altri, doni o altre utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche, in qualsiasi modo interessati dall'attività del CORECOM, salvo quelli d'uso di modico valore.
2. I componenti che, indipendentemente dalla loro volontà, ricevono doni o altre utilità di non modico valore, devono provvedere alla loro immediata restituzione.
3. I componenti, per la partecipazione a eventi di interesse del CORECOM quali convegni, seminari, dibattiti o altre manifestazioni similari, possono accettare il rimborso delle spese di viaggio e l'assunzione degli oneri di soggiorno, da parte degli organizzatori, nei limiti in cui gli stessi sono riconosciuti agli altri omologhi partecipanti.

Art. 8

Riservatezza

1. I componenti sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni, al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e ad ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale. In particolare:
 - a) non forniscono informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso il CORECOM;
 - b) non anticipano le domande che si intendono formulare nel corso delle audizioni e, in generale, durante lo svolgimento di atti istruttori;
 - c) non forniscono informazioni in merito a procedimenti in corso, prima che i relativi provvedimenti siano stati ufficialmente deliberati dal CORECOM e comunicati formalmente alle parti.

Art. 9

Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro incarichi, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro funzioni, ove si trovino in situazioni di conflitto di interessi ed in ogni caso in cui sussistano evidenti ragioni di opportunità.
2. In dette ipotesi, i componenti hanno, altresì, l'obbligo di astenersi al momento dell'assunzione di deliberazioni.

Art. 10

Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione, relativamente a comunicati stampa, interviste ed interventi esterni finalizzati a rendere nota l'attività del CORECOM, sono tenuti dal Presidente e dai componenti a ciò delegati.

2. L'orientamento del CORECOM Sardegna sulle materie di competenza è reso noto mediante comunicati ufficiali. Ferma restando l'esigenza di riservatezza, l'espressione di una diversa opinione da parte di un componente deve avvenire con forme, modi e tempi che non siano di pregiudizio al CORECOM.

3. I componenti, i collaboratori ed i consulenti del Comitato sono tenuti ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la loro attività che non sia stata precedentemente concordata, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere all'attività ed al prestigio del CORECOM.

Art. 11

Vigilanza sul rispetto del Codice

1. Il Presidente del Comitato vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice e propone al Comitato la soluzione dei casi concreti che, eventualmente, si dovessero verificare.

Art. 12

Obblighi dei consulenti, dei collaboratori e dei dipendenti

1. Gli eventuali consulenti e collaboratori del CORECOM sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni del presente Codice.

2. I dipendenti della apposita struttura organizzativa a supporto del Comitato ispirano il loro comportamento a imparzialità, correttezza e trasparenza ed osservano le norme di comportamento previste per i dipendenti del Consiglio regionale della Sardegna e le disposizioni del presente Codice etico, nei limiti di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 13

Aggiornamento del Codice

1. Il Comitato, anche sulla base dei suggerimenti provenienti dagli Organi della Regione o da altri soggetti pubblici e privati, può provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente Codice.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Codice etico entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Codice Etico del Comitato Regionale per le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato dal Comitato con la Deliberazione n.3 del 29/08/2012 e pubblicato in: Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n.22 - Parte I e II del 16/05/2013